



ACI Informatica
Innovativi per tradizione



RDO

Modello RDO_MEPA_LAVORI

Richiesta d' Offerta MR $\geq$ 150.000 €

Vers 1.00

PROCEDURA N. LVS002CR24

Procedura negoziata sottosoglia per lavori di sostituzione e ammodernamento delle serrande dei box del *building garages* presso l'Autodromo Nazionale di Monza, in Viale di Vedano n.5.

LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE

CIG: B0C951B591

CUP: J52H24000090005



ISO 9001
ISO 27001
ISO 20000-1
ISO 22301
ISO 45001
ISO 14001
ISO 50001

ACI Informatica S.p.A.
Società con unico socio
soggetta all'attività di
direzione e coordinamento
dell'Automobile Club d'Italia

Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma,
Italia T. +39 06 529991 - F. +39 06 5204283
www.informatica.aci.it
benvenuto@informatica.aci.it
aci_informatica@pec.informatica.aci.it

Cap. Soc. € 2.064.000,00
i.v. REA 268993
C.C.I.A.A. Roma C.F.
00405030586
P.I. 00883311003

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **1420** del **29.12.2023** con la quale è stata autorizzata l'indizione della presente procedura negoziata sottosoglia per la stipula di un contratto normativo di lavori per la **sostituzione e ammodernamento delle serrande dei box del *building garages* presso l'Autodromo Nazionale di Monza, in Viale di Vedano n.5** in favore della **SIAS SpA, società beneficiaria delle prestazioni contrattuali oggetto della procedura**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (di seguito indicato come Codice oppure "Codice"), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 50 comma 4 e art. 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. previo esperimento di apposita procedura RdO a inviti, esperita tramite il portale acquistinretepa.it

INVITA

gli operatori economici destinatari ed in possesso dei previsti requisiti fissati nella presente Lettera-Disciplinare di partecipazione, a concorrere nella procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA.....	4
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA.....	13
4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI	19
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	25
6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC.....	27
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	29
9. CONTENUTO DELLA BUSTA “AMMINISTRATIVA”	31
10. CONTENUTO DELLA “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”.....	40
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	42
12. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (in caso di 4 offerte valide o meno)	44
14. CAUSE DI ESCLUSIONE.....	47
15. ACCESSO AGLI ATTI	50
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51
17. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	55

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione Appaltante **ACI INFORMATICA SPA** (in seguito anche "ACI") quale Centrale di Committenza operante in nome e per conto di **Autodromo Nazionale Monza – SIAS SpA**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento di un contratto normativo di **lavori di sostituzione e ammodernamento delle serrande dei box del *building garages* presso l'Autodromo Nazionale di Monza, in Viale di Vedano n.5**, come meglio specificato nella presente lettera oltre che in sede di Progetto tecnico allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. **1420 del 29.12.2023** ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso **avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023**, qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, **non** si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

Si intende appaltare un **contratto di lavori la sostituzione e ammodernamento delle serrande dei box del *building garages* presso l'Autodromo Nazionale di Monza, in Viale di Vedano n.5 su immobile gravato da vincolo storico monumentale.**

CPV:

- 45454100-5 OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 448'800,00** di cui:

- 430'000,00 per lavori;
- 10'000,00 per servizi di presidio nella prima annualità;
- 8.800,00 per oneri della sicurezza diretta ed interferenziale.

La stima dei costi della manodopera è pari a 158'000,00 calcolati in applicazione del

CCNL Metalmeccanico / Edilizia Industria per un importo a base d'asta ribassabile, ai sensi delle previsioni del Codice circa la componente della manodopera, pari a: **€ 440.000,00.**

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: **METALMECCANICO/EDILIZIA-INDUSTRIA** secondo quanto dettagliato nella Tabella sottostante.

Il corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

	Lavorazione	Categoria Tabella A ALLEGATO II.12	Qualificazione (Si/No) e Classifica	Importo totale delle Categorie Lavori €	% sull'importo totale dell'appalto	Costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori	CCNL Da applicarsi	Prevalente/ subappaltabile
1	<i>lavorazioni edilizie/serramentistica</i>	OG2 – LAVORI SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	SI – II^ CLASS.	438'600,00€	97,72%	150'000€	Edilizia industria / metalmeccanico	prevalente
2	<i>Servizio presidio</i>	componente servizio	-----	10'200,00€	2,27%	8'000€	Metalmeccanico	
	<i>Di cui [1+2] per oneri della sicurezza diretti + interferenti</i>	-	-	[8'800,00€]	[2% di 1+2]	-	-	-
TOTALE =				480'360 €	100%			

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso

con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al Codice, la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *“anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico”*.

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che *“I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.”*.

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia **l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro**.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del Codice che esplicitano e dettagliano i “principi generali”.

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenuto conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del **contesto in cui esso è collocato** e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale

proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del Codice, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

1.1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Stazione Appaltante: Aci Informatica Spa, Via Fiume delle Perle, 24 – Roma

Sito internet: <https://www.informatica.aci.it/>

PEC: acquisti.lav@pec.informatica.aci.it

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è:

- **ing. Giovanni Leone**, nella qualità di *Responsabile Ufficio Acquisti Lavori e Servizi tecnici immobiliari*

mail: g.leone@aci.informatica.it

PEC: acquisti.lav@pec.informatica.aci.it

nominato con provvedimento assunto al prot. n. **1411** del **28.12.2023**

La documentazione amministrativa, progettuale ed economica è disponibile sia sul portale **acquistinretepa.it** che sul profilo internet dell'amministrazione trasparente della stazione appaltante alò seguente link:

https://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso/dettaglio-bando/lvi004cr23-2024-01-08.html?no_cache=1&cHash=1cb7577bb9be244833eb64deb6c48d41

1.2 La durata del contratto è fissata in **100 giorni consecutivi** massimo, decorrenti dalla data di relativa sottoscrizione. La durata dei lavori dipendente dal contratto normativo sarà fissata in sede di contratto esecutivo ed indicata in giorni naturali e consecutivi decorrenti dal relativo verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, la stazione appaltante **non** si riserva l'esecuzione d'urgenza: non opera, pertanto, l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

1.3 L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante richiedente l'acquisto (Autodromo Nazionale Monza – SIAS SpA).

1.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. e secondo le modalità riportate in sede di Capitolato Tecnico d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

1.5 La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto Tecnico ex art. 41 del Codice, comprensivo di:
 - a. Relazione tecnica generale;
 - b. Grafici di definizione
 - c. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - d. Elenco prezzi unitari e analisi;
 - e. Computo Metrico Estimativo;
 - f. Quadro economico d'appalto;
 - g. Schema di contratto normativo;
 - h. DUVRI Standard Rev.0;
- b) Lettera/Disciplinare di gara;
- c) DGUE;
- d) Patto di integrità/protocollo di legalità¹ adottati presso la Stazione Appaltante;
- e) Dichiarazione sostitutiva di partecipazione/Domanda di partecipazione;
- f) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- g) Eventuale dichiarazione avvalimento/subappalto e relativi documenti;
- h) Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo, più relativa documentazione;
- i) Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica;
- j) Dichiarazioni antimafia;
- k) Conflitti di interessi;
- l) Garanzia provvisoria;

¹ L'art. 3 comma 7 del "Decreto Semplificazioni" 76/2020 convertito in Legge 120/2020 ha introdotto l'articolo 83 bis al Decreto Legislativo 159/2011, legittimando la stipula di protocolli di legalità con imprese di rilevanza strategica nonché con le associazioni maggiormente rappresentative. Le stazioni appaltanti sono obbligate a prevedere nei bandi e lettere invio che il mancato rispetto dei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'interno con le imprese strategiche o con le associazioni di categoria costituisce causa di esclusione dalle gare o di risoluzione del contratto. La norma si aggiunge all'articolo 1 comma 17 della Legge 190/2012(17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara), con la quale dovrà trovare una qualche forma di coordinamento. La norma è infatti da leggersi come introduzione di una nuova causa di esclusione dalle gare a partire dal 17 luglio 2020. Per cui occorre verificare la presenza/assenza dei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'interno.

- m) Contributo ANAC/bollo;
- n) Offerta economica (generata in automatico dal sistema), contenente l'indicazione di:
 - a. Oneri interni aziendali della sicurezza;
 - b. Costo del personale;
- o) Modello integrativo Offerta Economica (format della Stazione Appaltante);
- p) Eventuale Conto economico dell'appalto;

La documentazione di gara è disponibile sul portale acquistinretepa.it di Consip SpA alla relativa pagina della RdO e sul sito internet della stazione appaltante.

1.6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice. Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

Iscrizione cd. white list: attesa la presenza, nell'ambito delle lavorazioni ordinabili nell'ambito del contratto, di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., **gli operatori economici concorrenti devono possedere , a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).** La mancata iscrizione alla white list non costituisce tuttavia condizione di esclusione per l'operatore economico. Nell'ipotesi in cui l'operatore non sia iscritto, o non risulti censito nella Banca Nazionale Antimafia e abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, lo stesso non potrà eseguire direttamente le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, e sarà tenuto a subappaltarle (previa relativa avvenuta dichiarazione di subappalto in sede di compilazione del DGUE) ad operatore in possesso dei requisiti di cui alla L. 190/2012 ². Tale subappaltatore, pena l'esclusione dalla gara in quanto trattasi di "subappalto qualificante", dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). E' ammessa altresì l'esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d'Impresa,

² L'articolo 4 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 ha inserito nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190..

fermo il possesso dell'iscrizione in white list dell'esecutore materiale delle prestazioni assoggettate alla L. 190/2012.

E' ammesso, altresì, il ricorso al subappalto cd. necessario o qualificatorio per le prestazioni specifiche ricadenti entro l'ambito applicativo della L. 190/2012, fermo restando gli obblighi in capo al concorrente relativi alla preventiva, sin dalla partecipazione alla gara, del subappaltatore e l'acquisizione delle relative dichiarazioni integrative.

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

3.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- **Iscrizione alla CCIAA** - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;

Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

3.2.1 ATTESTAZIONI SOA

L'operatore economico deve essere in possesso di attestazione SOA:

Prevalente:

SOA **OG2** – RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA: **438'600€** (CLASSIFICA MINIMA II)

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione si applica **anche alla mandataria** [Consiglio di Stato con la sentenza del 7 marzo 2024, n. 2227] ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti

consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 104 comma 11.

3.2.2 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ, AMBIENTALE E SOCIALE

L'operatore economico, singolo o associato, per l'ammissione alla partecipazione alla presente procedura, deve essere in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, delle seguenti certificazioni:

- Possesso della certificazione UNI EN ISO **9001:2015** e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità;

Ai sensi dell'art. 68 co. 11 del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale devono essere posseduti **complessivamente** dal raggruppamento, in aderenza alla CGUE Sentenza del 28.04.2022 (C-642/20).

D'altra parte, il medesimo comma 11 ammonisce sulla *"necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare"*. Pertanto, contemperando gli interessi della Stazione Appaltante con le prioritarie istanze di ragionevolezza e proporzionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione, si riporta la seguente tabella di riepilogo indicante le **modalità minime di comprova del possesso delle certificazioni di cui al presente punto in caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei (costituiti e non) e/o Consorzi (stabili o ordinari):**

CERTIFICAZIONE	SOGGETTI GIURIDICI OBBLIGATI
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità;	• RTI: ogni singola personalità giuridica raggruppanda e/o raggruppata dovrà possedere la certificazione indicata; • CONSORZIO: ogni singola personalità giuridica indicata come consorziata esecutrice dovrà possedere la certificazione indicata.

3.3 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma

restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la **Domanda di partecipazione** e la **Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69 comma 17 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 97.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione **Allegato A** indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa

consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.³ In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'**Allegato A** alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del nuovo Codice:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

³ L'articolo 67 commi 4 e 5 prevede:

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Nuovo Codice;
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 99 DEL D. LGS 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del **fascicolo virtuale dell'operatore economico** di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

4.2. SOPRALLUOGO

Attesa la natura specifica delle prestazioni previste e la loro corrente ed ordinaria complessità, il sopralluogo non è previsto⁴.

4.3. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara entro il termine **massimo di 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno**

⁴ L'articolo 92 prevede al comma 1 che : 1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati. Dunque, per essere previsto, il sopralluogo deve essere ritenuto "indispensabile per la formulazione dell'offerta".

quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il portale acquistinretepa.it.

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/ Disciplinare di gara, e sono pubblicati almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o altre forme.

4.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso];
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli **“Domanda di partecipazione”** ed **“Allegato A”** predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la

fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

4.5. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

4.6. SUBAPPALTI

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Le Categorie scorporabili, ove presenti, possono essere subappaltate integralmente e non opera, per l'appalto in oggetto, esplicito divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 65 comma 3, dell'articolo 119 comma 2 e dell'articolo 104 comma 11.

Per le seguenti lavorazioni:

- Lavorazioni su immobili sottoposti a tutela

non è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata". Il comma 17 dell'art. 119, infatti, prevede che la Stazione Appaltante indichi le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Per le restanti lavorazioni **o servizi** è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata".

In tal caso la disciplina dell'ulteriore subappalto è regolata sulla base delle modalità, requisiti ed obblighi previsti dall'articolo 119 per la disciplina "generale" del subappalto.

4.7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine massimo di tre mesi⁵ dalla data di spedizione della lettera-invito.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'offerta vincherà il concorrente per **180 giorni** dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (articolo 18 comma 2).

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

⁵ Vedi articolo 2 lettera c) dell'Allegato I.3, in combinato disposto con l'articolo 17 comma 3 del Codice.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

4.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART-101)

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica (ove contemplata) o nell'offerta

economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 12 "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara."

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del Codice la stazione appaltante ha inteso richiedere la garanzia provvisoria

L'offerta, pertanto, è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a al **1,00%** del prezzo base dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima della proposta di aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione per il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio

ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) , c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **33,00 €** secondo le modalità di cui alla delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, è il **prezzo più basso**.

Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.: **METODO A**

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla **terza cifra decimale** arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall' articolo 54 comma 1 del Codice.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, sul portale acquistinretepa.it messo a disposizione da Consip SpA, nella relativa pagina dell'iniziativa *RdO Aperta* in discorso, entro il termine perentorio⁶ delle ore **18.00** del giorno **29.3.2024**

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

“BUSTA AMMINISTRATIVA “

“BUSTA ECONOMICA”

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.

Si precisa comunque che, ai sensi della Deliberazione A.N.AC. 3/4/2019 n. 276, la sottoscrizione del file “.p7m”, regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore.

E' parimenti ammesso lo standard di firma elettronica **PAdES**.

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti di

⁶ Non esistendo un termine specifico per le procedure negoziate, il termine per la ricezione delle offerte deve essere ragionevole e deve tener conto dei principi stabiliti dall'art. 92 comma 1:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.”

questa stazione appaltante, entro il termine perentorio indicato al comma 1 del presente articolo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la **Dichiarazione sui requisiti Allegato A** (o il DGUE qualora sia pubblicato), la **Domanda di partecipazione**, l'**Offerta economica Allegato B** devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La **Domanda di partecipazione**, la **Dichiarazione sul possesso dei Requisiti (Allegato A)**, l'**offerta Economica (Allegato B)** potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante o dal Sistema acquistinretepa.it di Consip SpA.

L'operatore presenterà comunque, ai sensi dell'articolo 91 del Nuovo Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione) e firmato digitalmente.

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono comunque descritte all'interno del portale acquistinretepa.it di Consip SpA al quale il concorrente si è preliminarmente registrato ed iscritto al relativo bando di abilitazione *lavori*.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “AMMINISTRATIVA”

La Busta “Amministrativa” contiene la “**Domanda di Partecipazione**”, l’**Allegato A** contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella Busta Amministrativa, pertanto, devono pertanto essere contenuti:

1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO, REDATTA PREFERIBILMENTE SECONDO IL MODELLO DI CUI ALL’ALLEGATO DENOMINATO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**

Essa è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

2) **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI (ALLEGATO A)**

La dichiarazione sul possesso dei requisiti è redatta **preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A**

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A alla presente Lettera/Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni di cui all’ Allegato A alla Lettera/ Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. E’ da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell’offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell’impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l’Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di

cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'Allegato A è sottoscritto digitalmente.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel **caso di ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI** ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare **l'Allegato A**, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.

3) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'Allegato A alla presente Lettera/Disciplinare costituisce un formulario predisposto dalla stazione appaltante nell'attesa che sia predisposto nuovo DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.

L'operatore presenterà, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione ed esecuzione) e firmato digitalmente, in alternativa all'Allegato A.

Il Modello compilato e firmato digitalmente dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

4) FVOE

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell'applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Si ricorda che dal 1 gennaio 2024 è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti l'accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP. L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3.

Il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell'art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull'applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA.

5) CAUZIONE PROVVISORIA

Quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al massimo all' 1% dell'appalto, e valida per almeno **centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta**. Le caratteristiche della cauzione provvisoria sono illustrate all'articolo 5 della Lettera/Invito a gara;

6) Certificazioni ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si applica il comma 8 dell'art.106 del D.Lgs 36/2023. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice**, copia conforme all'originale della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

7) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

8) Documentazione in copia conforme all'originale sull'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco;

9) Patto di integrità/protocollo di legalità. Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del Patto di integrità/protocollo di legalità messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. La mancata allegazione del Patto di integrità/protocollo di legalità sottoscritto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara;

10) Dichiarazioni antimafia e familiari conviventi;

11) Comprova avvenuto assolvimento imposta di bollo;

12) Dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi;

13) Eventuali dichiarazioni di avvalimento;

14) Eventuali dichiarazioni di subappalto (qualificatorio e non).

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIÀ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale.

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare (o in alternativa con il DGUE)

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre alla DOMANDA di PARTECIPAZIONE, **l'ALLEGATO A e il DGUE:**

- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

10. CONTENUTO DELLA “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica.

Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, utilizzando il modulo prodotto dalla piattaforma elettronica di negoziazione di acquistinretepa.it di Consip SpA ed è costituita dalla indicazione del ribasso medio unico percentuale complessivo offerto rispetto ai Listini regionali OOPP temporalmente e territorialmente vigenti, espresso fino alla terza cifra decimale.

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0% (zero%).

Andrà, inoltre, caricato obbligatoriamente a sistema la dichiarazione di offerta economica secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e denominato “ECO_Offerta economica.docx”, opportunamente compilato, salvato in .pdf e formato digitalmente da tutti i soggetti muniti dei relativi poteri di rappresentanza. Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica il concorrente deve indicare **a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Il concorrente per presentare l'offerta economica dovrà caricare nell'apposita sezione del portale acquistinretepa.it il relativo modello prodotto dal Sistema, firmarlo digitalmente secondo le previsioni del presente Disciplinare, e caricare in piattaforma l'offerta debitamente firmata da tutti i soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

Il ribasso finale su cui si determinerà la graduatoria conclusiva, sarà così calcolato:

$$\text{RIBASSO MEDIO FINALE} = \text{RIBASSO MEDIO SU LAVORI} \cdot K_L + \text{RIBASSO MEDIO SU SERVIZI} \cdot K_S$$

con

$$K_L = 98\%$$

$$K_S = 2\%$$

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente** ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

11.1. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 2.4.2024 alle ore 9.30 e la partecipazione pubblica sarà garantita secondo le modalità previste dal bando di abilitazione MEPA e dal Sistema di acquitinretepa.it

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma stessa almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il RUP o il Seggio amministrativo ove costituito, procederà, nella prima seduta, ad acquisire le Buste Telematiche presentate dai concorrenti e, una volta aperta la Busta Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera/disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte.

La stazione appaltante si riserva comunque, nei limiti di cui all'articolo 99 del Codice, di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

11.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente, in seduta pubblica (che può anche espletarsi in piena continuità dopo l'esame della documentazione amministrativa), il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'acquisizione ed alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando verbalizzazione dei ribassi offerti.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara provvede all'apertura delle buste Telematiche "Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) l'organo preposto alla valutazione procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai

sensi dell'articolo 54 procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo prescelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 del R.D. 827/1924.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal RUP la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

12. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (in caso di 4 offerte valide o meno)

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 del Nuovo Codice il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 4 (quattro), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e della relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante valuta l'ulteriore interlocuzione con l'offerente, invitandolo (entro ulteriori 3 giorni lavorativi) a indicare ogni ulteriore elemento che ritenga utile;
- f) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. E' richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Nuovo Codice, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, pari al **5 per cento** dell'importo contrattuale.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 del Codice e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
- in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);
- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

- sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

- mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

2. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;



- dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;
- eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

15. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito “GDPR”), ACI Informatica S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

In relazione alle attività svolte da ACI Informatica, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da ACI Informatica S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da ACI Informatica S.p.A. ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da ACI Informatica S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal GDPR.

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad ACI Informatica S.p.A., in ragione degli obblighi legali (art. 6, comma 1, lett. c) GDPR) derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ACI Informatica S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Dati cd. particolari e cd. giudiziari

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 GDPR. Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 GDPR (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità

previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ACI Informatica S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal GDPR.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di ACI Informatica S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a ACI Informatica S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione per la quale ACI Informatica S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto potranno essere diffusi tramite il sito internet www.informatica.aci.it

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.informatica.aci.it, sezione "Società Trasparente".

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è ACI Informatica S.p.A., con sede in Roma, Via fiume delle Perle n. 24

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, potrà essere contattato il DPO: via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo@informatica.aci.it, via PEC all'indirizzo dpo@pec.informatica.aci.it, ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Dott. Antonio Cantoro – Responsabile della protezione dei dati personali – Data Protection Officer (DPO)
c/o ACI Informatica S.p.A.

Via Fiume delle Perle, 24
00144 – Roma (RM)
Tel.: 06 52999671.

Consenso al trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto dei trattamenti dei dati personali come sopra definiti ed acconsente espressamente all'eventuale trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte di ACI Informatica S.p.A. per le finalità sopra descritte.



17. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Leone